



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27/05/2022 Protocollo N° 243864 /88.00.11.08.00 Class: 4420.75.1 Prat. Fasc. Allegati N° /

Oggetto:

Richiamo al rispetto delle norme di cui al R.D. n. 523/1904 relativamente alle sponde e alle opere idrauliche dei corsi d'acqua dei bacini idraulici del Livenza, Lemene e Tagliamento.

Trasmissione via PEC

Alla Federazione Provinciale Coldiretti Venezia
PEC: amministrazione.ivve@pec.coldiretti.it

Alla Confederazione Italiana Agricoltori Venezia
PEC: ciavenezia@legalmail.it

Alla Confagricoltura Venezia
PEC: confagricolturavenezia@pec.it

Alla Copagri Venezia
Pec: coparivenezia@saicopagripec.it

Ai Comuni di:

ANNONE VENETO
PEC: comuneannoneveneto.ve@legalmail.it

PRAMAGGIORE
PEC: Protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it

CINTO CAOMAGGIORE
PEC: protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

TEGLIO VENETO
PEC: comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it

GRUARO
PEC: comune.gruaro.ve@pecveneto.it

PORTOGRUARO
PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

CONCORDIA SAGITTARIA
PEC: comune.concordiasagittaria.ve@pecveneto.it

SAN STINO DI LIVENZA
PEC: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it

TORRE DI MOSTO
PEC: protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it

CAORLE
PEC: comune.caorle.ve@pecveneto.it

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PEC: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
consorzio@pec.bonificavenetorientale.it

Durante le attività di monitoraggio, sorveglianza e manutenzione delle opere arginali lungo i corsi d'acqua in oggetto specificati, il personale della U.O. Genio Civile Venezia ha riscontrato:

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia
Via Longhena,6 - 30175 Venezia - Marghera – Tel. 041.279 4688 - 5955 - 4154 - Fax 041.279 4124
e-mail: geniocivileve@regione.veneto.it P.E.C.: geniocivileve@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- la presenza, lungo sponde private, di alberature pericolanti-cadenti o già schiantate in alveo;
- danneggiamenti alle strutture idrauliche con l'apposizione di tubazioni per la derivazione d'acqua, scalette, cartelli o altri elementi non preventivamente autorizzati;
- arature che incidono l'unghia arginale verso il lato campagna, costituendo potenziale pericolo soprattutto in caso di eventi di piena.

Come noto, qualsiasi attività eseguita in prossimità dei corsi d'acqua e delle strutture arginali, ancorché in proprietà privata, è subordinata al rispetto della specifica normativa di cui al R.D. n. 523/1904, (T.U. sulle Opere Idrauliche) e nessuno può nei pressi dell'alveo dei fiumi, torrenti, strutture arginali ecc... eseguire alcun tipo di opera senza il permesso dell'Autorità Idraulica preposta.

Con riferimento alle rive dei corsi d'acqua, che in alcuni casi possono ricadere in proprietà privata, si sottolinea che ai sensi del comma 3, dell'art 12, del R.D. n. 523/1904 sono a carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua; inoltre, l'art 95 del citato R.D. stabilisce che è diritto dei proprietari frontisti proteggere le loro sponde.

Si evince quindi che i frontisti sono tenuti ad assumere le necessarie misure di ripristino e tutela a difesa delle rispettive proprietà, stante anche l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato e di effettuare a propria cura e spese gli interventi che risultassero necessari, previo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. La stessa disciplina del codice civile (artt. 915-917) ribadisce che spetta ai proprietari frontisti intervenire nel caso di riparazione delle sponde, di rimozione degli ingombri (quali ad esempio alberi pericolanti o già schiantati in alveo) o nell'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua, in proporzione al vantaggio che ciascuno ne trae.

Con riferimento, inoltre, alle attività di aratura e movimento dei terreni agricoli in prossimità delle strutture arginali, preme ricordare che l'art. 96 lett. f) del T.U. sulle Opere Idrauliche del n. 523/1904 cita tra le opere vietate in modo assoluto "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno, a distanza dal piede degli argini (unghia) e loro accessori come sopra, (banche, sottobanche) minore di quelle stabilite dalle discipline vigenti nelle diverse località ed in mancanza di tali discipline e distanza di mt 4 per le piantagioni e movimento del terreno, e di mt 10 per le fabbriche e gli scavi".

Conseguentemente le arature devono rimanere alla distanza minima di 4 metri dal piede dell'argine e qualsiasi intervento posto all'interno della fascia di rispetto di 10 metri dal piede dell'argine (scoline, fossati, posa di tubi o pali di irrigazione, ecc...) dev'essere preventivamente autorizzato ancorché posto in proprietà privata.

Le limitazioni di cui sopra sono finalizzate alla tutela delle Opere Idrauliche e di conseguenza alla sicurezza idraulica dei territori e risultano altresì indispensabili per assicurare l'accessibilità necessaria al controllo e alla manutenzione delle opere medesime.

Secondo l'art. 100 del citato R.D. n. 523/1904, qualsiasi operazione che danneggi le strutture arginali o i presidi spondali sono puniti ai sensi delle vigenti leggi penali.

Per quanto sopra premesso si invitano gli Enti in indirizzo a richiamare l'attenzione di imprese o di cittadini titolari di interessi lungo i corsi d'acqua e le strutture arginali, al rispetto delle norme di cui al R.D. n. 523/1904, garantendo il necessario supporto al personale del Genio Civile mediante anche la presenza congiunta della Polizia Locale.

Si precisa infine che eventuali danni alle opere idrauliche, che dovessero essere riscontrate durante la regolare attività di monitoraggio e controllo eseguita dal personale dello Scrivente Ufficio, dovranno essere ripristinati tempestivamente a cura e spese del responsabile, fatte salve ulteriori segnalazioni alle autorità competenti.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Alessandro De Sabbata

P.O. Opere Idrauliche - Coordinamento Progetti e Lavori

Responsabile: Ing. Alessandro Morandi

Referenti: arch. Orietta Rubin - tel 0412794781
geom Alessandro Vidal - 041 2793819

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia

Via Longhena, 6 - 30175 Venezia - Marghera - Tel. 041.279 4688 - 5955 - 4154 - Fax 041.279 4124

e-mail: geniocivileve@regione.veneto.it P.E.C.: geniocivileve@pec.regione.veneto.it